

Progetto di bonifica ambientale finalizzato alla rimozione dei rifiuti tombati, alla caratterizzazione e smaltimento degli stessi

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 21 giugno 2022, n. 4229 - Abbruzzese, pres.; Ianniello, est. - (*Omissis*) (avv. Della Ratta) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Progetto di bonifica ambientale finalizzato alla rimozione dei rifiuti tombati, alla caratterizzazione e smaltimento degli stessi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Espongono i ricorrenti di essere comproprietari di un fondo agricolo in Sant'Agata de' Goti alla località Capellino, al foglio 32, particella 51, e che -OMISSIS- è altresì proprietario del fondo agricolo ricadente nella particella 52 del medesimo foglio.

Con ordinanze n. 5 e n. 6 del 21 gennaio 2016 – notificate agli interessati in data 26 gennaio 2016 (come dichiarato a pagina 4 e 5 del ricorso) e aventi a oggetto, rispettivamente, la particella 52 e la particella 51 – il Commissario prefettizio del Comune di Sant'Agata de' Goti ha disposto a loro carico, in quanto proprietari, la produzione di “*un progetto definitivo e cantierabile di bonifica ambientale finalizzato alla rimozione dei rifiuti tombati [nelle particelle sopra indicate], alla caratterizzazione e smaltimento degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte specializzate opportunamente autorizzate*”, in un termine inizialmente stabilito in centoventi giorni e poi più volte prorogato su richiesta degli interessati (con ordinanze n. 10,11,23,24,47,48 del 2016 e n. 14 e 15 del 2017).

Risulta agli atti del giudizio che i ricorrenti hanno, quindi, presentato il richiesto piano di caratterizzazione, redatto nell'aprile 2017, che il Comune ha inoltrato con nota prot. n. 9045 del 18 maggio 2017 alla Regione Campania, la quale a sua volta ha provveduto alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nel corso della seduta del 15 giugno 2017 della predetta conferenza, i ricorrenti hanno chiesto un termine “*per l'inoltro della documentazione, ed in particolare del Piano di Caratterizzazione già presentato al Comune di Sant'Agata de' Goti a tutti gli Enti competenti partecipanti alla ... Conferenza*”.

Solo nel corso della successiva seduta, in data 21 settembre 2017, i ricorrenti hanno invece chiesto la sospensione della conferenza di servizi e l'avvio del “*procedimento di individuazione del responsabile oggettivo dell'inquinamento del sito ... da parte ... [dell']Amministrazione provinciale*”.

Ciò nondimeno, con l'impugnato decreto dirigenziale n. 16 del 25 gennaio 2018 – avente a oggetto “*D.Lgs. n. 152/06 - art. 242. Proposta di Piano di Caratterizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come da Ordinanze del comune di Sant'Agata de' Goti n. 5 E 6 del 21 gennaio 2016 - (bonifica e messa in sicurezza dell'area contenente rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani " art. 192 e 256 D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 per le aree ubicate in Sant'Agata de' Goti alla loc. tà Capellini, distinte in catasto al foglio n. 32, pile n. 51 e 52 F.11i-OMISSIS-*” – la Regione Campania, all'esito della conferenza di servizi, ha proceduto alla approvazione del predetto “*Piano di Caratterizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 - comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come da Ordinanze del comune di Sant'Agata de' Goti n. 5-6 del 21 gennaio 2016 - (bonifica e messa in sicurezza dell'area contenente rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani - art. 192 - 256 D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 per le aree ubicate in Sant'Agata de' Goti alla -OMISSIS-*”, presentato dagli odierni ricorrenti.

Nella sostanza, i ricorrenti si dolgono, in questa sede, della violazione sia del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli 242 e seguenti) sia della legge n. 241 del 1990, per avere l'Amministrazione posto a loro carico l'obbligo di predisposizione del piano di caratterizzazione, pur dovendosi escludere la loro responsabilità in ordine all'inquinamento del sito in oggetto; e ciò in violazione del principio, di derivazione comunitaria e pacificamente recepito dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui “*è precluso all'amministrazione imporre lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento dei siti inquinati ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato e che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene*” (T.A.R. Campania - Napoli, sezione V, sentenza n. 2785 del 2022).

Le Amministrazione in epigrafe si costituivano in resistenza.

All'esito dell'udienza di smaltimento del 17 maggio 2022, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.

Per quanto concerne l'impugnazione del decreto dirigenziale n. 16 del 25 gennaio 2018 della Regione Campania, esso non è evidentemente lesivo nella parte in cui dispone la mera approvazione del piano di caratterizzazione predisposto dai



ricorrenti; sotto tale profilo, dunque, il ricorso è inammissibile, come fatto rilevare in giudizio anche dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento (ciascuna con propria memoria del 19 aprile 2018).

L'unico profilo di lesività del decreto può essere rintracciato nel diniego di accoglimento della richiesta di sospensione della conferenza di servizi. Tale diniego si fonda, tuttavia, legittimamente sul richiamo alle ordinanze comunali n. 5 e n. 6 del 2016, che hanno disposto la presentazione del ridetto piano a carico dei proprietari dei fondi e rispetto alle quali lo svolgimento della conferenza di servizi costituisce mero atto consequenziale di per sé privo di vizi. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è infondato.

In ultima analisi, le censure formulate con il ricorso riguardano le ordinanze n. 5 e n. 6 del 21 gennaio 2016 del Commissario prefettizio del Comune di Sant'Agata de' Goti, formalmente impugnate tra gli "atti presupposti". Sotto tale profilo, il ricorso è però irricevibile (come pure rilevato dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento nelle predette memorie). Quanto disposto dal Comune di Sant'Agata de' Goti con tali ordinanze a carico dei ricorrenti (i.e. predisporre un progetto definitivo e cantierabile di bonifica ambientale finalizzato alla rimozione, alla caratterizzazione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nei fondi di loro proprietà) deve, infatti, considerarsi consolidato e ormai non più impugnabile, essendo decorso il relativo termine decadenziale.

Al riguardo, i ricorrenti sostengono di "non [essere stati] nelle condizioni di sollecitare, ab initio, le indagini in tal senso, non essendo a conoscenza delle risultanze delle attività investigative confluite nelle indagini preliminari, delle quali sono venuti a conoscenza ... all'atto della predisposizione della Proposta di Piano di indagini per la caratterizzazione dei siti" (pagina 13 del ricorso).

L'obiezione però non convince, atteso che l'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche nel testo applicabile *ratione temporis*, imputava in ogni caso al "responsabile dell'inquinamento" l'obbligo di presentazione del piano di caratterizzazione; ne deriva che i proprietari avrebbero potuto sin da subito contestare le ordinanze n. 5 e n. 6 del 2016 nella parte in cui vi si afferma che, "ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti deve provvedere: - alla rimozione dei rifiuti ...; - ad un'indagine ambientale dell'area ... ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta - Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242".

Il Collegio ritiene, inoltre, che la presentazione del piano di caratterizzazione, così come richiesto – in uno al comportamento tenuto nelle prime fasi della conferenza di servizi – configuri un'ipotesi di acquiescenza a quanto disposto con le ridette ordinanze n. 5 e 6 del 2016, rinvenibile ogni qualvolta il privato manifesti "un'esplicita e inequivoca ... piena accettazione [del provvedimento amministrativo], mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell'interesse legittimo azionato" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5441 del 2015; in termini, T.A.R. Campania Salerno, sezione II, sentenza n. 691 del 2018).

Del resto, l'intervento del proprietario del fondo ai fini del risanamento dello stesso non può dirsi estraneo alla disciplina di settore, che in particolare all'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che "è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità", fermo restando che "il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa" (Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 1573 del 2019).

Giova, infine, precisare che, secondo una consolidata giurisprudenza, quando viene impugnato l'esito stesso di una conferenza di servizi, l'onere di notifica del ricorso sussiste soltanto nei confronti di quelle Amministrazioni i cui pareri o prescrizioni (impugnabili autonomamente) costituiscono concretamente oggetto delle censure formulate con il ricorso (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 8485 del 2019; in termini, T.A.R. Lombardia, sezione II, sentenza n. 37 del 2020). Ne deriva logicamente il difetto di legittimazione passiva di quelle Amministrazioni che abbiano reso pareri (ancorché in sede di conferenza) che non sono oggetto di contestazione, se non formale. Deve, pertanto e come richiesto, essere disposta l'estromissione dal giudizio dell'A.R.P.A.C., della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e della A.s.l. Benevento.

Le spese del giudizio sono liquidate nel dispositivo in favore della Regione Campania, secondo l'ordinario canone della soccombenza; data la peculiarità della vicenda, possono invece essere compensate nei confronti delle altre Amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (n. 1431/2018 r.g.), in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge, in parte lo dichiara irricevibile, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'estromissione dal giudizio dell'A.R.P.A.C., della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e della A.s.l. Benevento.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della Regione Campania, nella misura di euro

1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti delle altre Amministrazioni costituite; nulla per le spese nei confronti del Comune e dell'Autorità di Bacino, non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.

(Omissis)

